

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Personale dipendente
<b>Contenuto</b>	Dipendente ... omissis... - Liquidazione e pagamento ferie non godute

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
<b>Direttore Dipartimento</b>	OCCHIOLINI GINEVRA
<b>Struttura</b>	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
<b>Direttore della Struttura</b>	OCCHIOLINI GINEVRA
<b>Responsabile del procedimento</b>	MATTEINI CINZIA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
5.161,36	Fondo arretrati stipendi	2B050316	2024
1.280,89	Fondo oneri e irap	2B050315	2024
3.811,4	Retribuzione integrativa RS Dirigenza	3B06010204	2024
945,88	Oneri sociali RS Dirigenti	3B06010209	2024
762,68	Irap	3Y0101	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	1	GENERALITA' DEL DIPENDENTE

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n.84 del 28.12.2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

**Vista** la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

**Richiamata** la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

**Preso atto** della nota in atti del dipendente ...omissis... cessato dal servizio per recesso dal 01/08/2024, con cui richiede la monetizzazione ferie non godute;

**Verificato**, pertanto, che:

- Il dipendente è cessato dal servizio dal 01/08/2024 (ultimo giorno di servizio 31/07/2024) con un residuo ferie di:
- Anno 2022 – 26 giorni
- Anno 2023 - 28 giorni
- Anno 2024 – 16 giorni;

**Visti:**

- L’art. 36 della Costituzione
- La direttiva Europea 2003/88/CE
- Il D.lgs. n. 66 del 8/4/2003;

**Visto** l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012, convertito nella legge 135/2012;

**Vista** la sentenza n. C-341/15 del 20/7/2016 della Corte di Giustizia Europea, che precisa che il motivo della cessazione del rapporto di lavoro è irrilevante al potenziale diritto al riconoscimento di un’indennità finanziaria in ristoro delle ferie residue non godute, qualora il dipendente non ne abbia potuto usufruire a causa di una malattia o altro evento fortuito non imputabile alla sua volontà;

**Visti** anche alcuni orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte rivolti a sancire una tutela rigorosa al diritto alle ferie, quale diritto costituzionalmente rilevante, con i quali si è precisato che proprio in relazione al carattere irrinunciabile di tale diritto, qualora le ferie non siano effettivamente fruite, anche senza responsabilità del datore di lavoro, al lavoratore spetta una indennità sostitutiva;

**Richiamata**, altresì, la disposizione normativa i cui all’art. 5, comma 8, del D.L.n. 95/2012, convertito nella L. n. 135/2012;

**Rilevate** le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla formulazione della norma di cui al punto precedente e della finalità della stessa, per cui sono da ritenere ragionevolmente esclusi, dal divieto di monetizzazione, i casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque non riconducibile al dipendente;

**Considerato** che fra le ipotesi di cui al punto precedente è da annoverare certamente anche la fattispecie del dipendente di che trattasi, in considerazione dell’evento relativo alla malattia (dal 7/2 al 22/2/2024; dal 5/5 al 17/5/2024 e dal 30/5 al 21/6/2024) per il quale il dipendente di che trattasi è stato impossibilitato a fruire di altrettanti giorni di ferie;

**Determinato** che, sulla base dei giorni di malattia di cui sopra, il dipendente è stato impossibilitato a fruire di nr. 39 giorni di ferie;

**Ritenuto** opportuno, monetizzare i giorni di ferie residui pari a n. 23 giorni di competenza anno 2023, e a n. 16 giorni dell'anno 2024;

**Preso atto** dell'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportate le generalità del dipendente interessato, che viene omesso dalla pubblicazione per motivi di riservatezza;

Dato atto che il Direttore del Dipartimento Risorse Umane, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del Procedimento, Cinzia Matteini, in servizio c/o la Struttura SOC Trattamento Giuridico e Previdenza;

### **DISPONE**

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di liquidare e pagare al dipendente ...omissis..., cessato dal servizio dal 01/08/2024 (ultimo giorno di servizio 31/07/2024), le ferie maturate e non godute pari a n. 23 giorni di competenza anno 2023, e a n. 16 giorni dell'anno 2024, per l'importo lordo di € 8.972,76;
2. di imputare il costo complessivo, comprensivo di oneri sociali ed Irap, pari a €. 11.962,22 ai seguenti capitoli del Bilancio aziendale:
  - C.E. 2B050316 "F.do arretrati stipendi" €. 5.161,36
  - C.E. 2B050315 "F.do oneri e irap acc. Pers." €. 1.280,89
  - C.E. 3B06010204 "Retribuzione integrativa RS Dirigenti" €. 3.811,40
  - C.E. 3B06010209 "Oneri sociali RS Dirigenti" €. 945,88
  - C.E. 3Y0101 "Irap personale dipendente" €. 762,68;
3. di non pubblicare, per motivi di privacy, l'allegato A), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono riportate le generalità del dipendente interessato;
4. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.
5. Di pubblicare sull' albo on-line ai sensi dell' art. 42 comma 2, della Legge Regionale 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE  
Dipartimento Risorse Umane  
Ginevra Occhiolini